REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato n. 2 alla Delib.G.R. n. 44/43 del 14.12.2010

SCHEMA DI CONVENZIONE RELATIVA AGLI INTERVENTI PER AFFRONTARE LA CRISI DI LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE SARDE ATTRAVERSO LA CESSIONE PRO SOLUTO DEI CREDITI VANTATI VERSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

Con la presente scrittura tra

il COMUNE/PROVINCIA di …….. con sede in …….. -

cod. fiscale……..rappresentato da……. –

e

la BANCA/INTERMEDIARIO FINANZIARIO autorizzata dalle leggi in materia bancaria e creditizia all'esercizio di attività di acquisto di crediti d'impresa ……..con sede in ……..cod. fiscale ……rappresentata da ……..

PREMESSO:

- che in data …… è stato sottoscritto un "Protocollo d'Intesa per affrontare la crisi di liquidità delle imprese sarde attraverso la cessione pro soluto dei crediti vantati verso la pubblica amministrazione", al quale hanno aderito i seguenti soggetti: ……., ……., ……., ……., ……., ……;

- che il suddetto protocollo d'intesa riguarda la promozione di accordi da attivare a livello locale finalizzati a favorire l'accesso al credito delle imprese attraverso lo strumento della certificazione e cessione pro soluto dei crediti come previsto dalla normativa vigente (D.L. n. 185/2008 convertito in Legge n. 2/2009, modificato dall'art. 1 comma 16 del D.L. 194/2009, convertito in Legge n. 25/2010, modificato dalla Legge n. 122/2010; D.M. dell'Economia e delle Finanze 19 maggio 2009);

- che l'articolo 9 comma 3 bis del D.L. 185/2008 (convertito in Legge n. 2/2009, modificato dall'art. 1 comma 16 del D.L. 194/2009, convertito in Legge n. 25/2010, modificato dalla Legge n. 122/2010) prevede che i titolari di crediti certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti degli Enti Locali per somministrazioni, forniture ed appalti, possono presentare all'Amministrazione debitrice istanza di certificazione del credito, con le modalità stabilite dal Decreto MEF 19.05.2009, anche ai fini della cessione pro soluto del medesimo a banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente;

- che, considerate le citate previsioni normative e dati i limiti di spesa imposti dalle norme sul patto di stabilità interno, l'amministrazione ha ritenuto opportuno recepire lo schema di convenzione del protocollo d'intesa regionale per affrontare la crisi di liquidità delle imprese sarde attraverso la cessione pro soluto dei crediti vantati verso la pubblica amministrazione;

- che la Giunta Comunale/Provinciale con delibera n. ……. del …….. ha pertanto approvato lo schema di convenzione in oggetto, relativo alle condizioni e modalità operative delle operazioni di cessione pro soluto dei crediti e relative certificazioni, in attuazione dell'art. art. 9 comma 3 bis del D.L. n. 185/2008 e del Decreto MEF 19.05.2009;

- che la BANCA/INTERMEDIARIO FINANZIARIO in data …./…./…….. ha sottoscritto il Protocollo di Intesa sopra richiamato;

- che il COMUNE/PROVINCIA è disponibile a certificare istanze pervenute entro il 15/01/2011. nelle forme e con le modalità previste dal Decreto MEF del 19/5/2009, riconoscendo, in caso di certificazione positiva, che trattasi di crediti certi, liquidi ed esigibili, e che saranno pagati alla data che sarà indicata nella certificazione medesima;

- che il COMUNE/PROVINCIA provvederà alla certificazione dei crediti, nel rispetto delle norme relative alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010, successivamente ai controlli e riscontri di cui all'art. 184 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i e alle verifiche di cui all'art. 48 bis del DPR 602/1973 e al D.M. n. 40 del 2008, e che pertanto saranno esclusi dalla certificazione i crediti che non siano nella esclusiva e incondizionata titolarità del fornitore per qualsivoglia causa;

- che la BANCA/INTERMEDIARIO FINANZIARIO si è detta disponibile ad acquistare i crediti dai Fornitori che ne faranno richiesta alle modalità e condizioni di cui ai successivi artt. 2 e 3;

TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1
(Oggetto della convenzione)

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
La BANCA/INTERMEDIARIO FINANZIARIO si rende disponibile a sottoscrivere con le imprese titolari di appalti di forniture, progettazioni, lavori pubblici rientranti nelle spese di investimento dell'ente, contratti di cessione pro soluto del credito, relativamente a crediti vantati dai fornitori nei

confronti del COMUNE/PROVINCIA, di importo unitario uguale o superiore a 10.000 Euro, previa certificazione degli stessi da parte dell'Ente.

Il COMUNE/PROVINCIA provvederà alla certificazione dei crediti secondo le modalità indicate al successivo articolo 2.

Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente convenzione i crediti che non siano nella esclusiva ed incondizionata titolarità del fornitore per qualsivoglia causa.

ART. 2
(Termini e modalità)

Le imprese titolari di crediti nei confronti del COMUNE/PROVINCIA, rientranti nelle fattispecie di cui all'art. 1 della presente Convenzione, potranno richiedere alla BANCA/INTERMEDIARIO FINANZIARIO la cessione pro soluto degli stessi crediti; la BANCA/INTERMEDIARIO FINANZIARIO si riserva comunque la facoltà di non accettare la richiesta nelle ipotesi di ritenuta inammissibilità da segnalare prontamente al COMUNE/PROVINCIA.

Il creditore potrà presentare, entro il 15/01/2011, al Servizio Finanziario del COMUNE/PROVINCIA istanza di certificazione con le modalità e le caratteristiche indicate nel Decreto MEF 19.05.2009. La certificazione, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, verrà rilasciata a seguito dei riscontri di cui all'art. 184 del D.Lgs 267/2000 e dei controlli previsti dalla normativa vigente, entro 20 giorni dalla ricezione dell'istanza. Verrà comunicato se il credito è certo, liquido ed esigibile, anche sulla base della verifica di regolarità contributiva e dei controlli effettuati ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973 e della circolare del Ministro dell'Economia e delle Finanze dell'8 ottobre 2009, n. 29, ovvero l'insussistenza parziale o totale nonché l'inesigibilità parziale o totale del credito.

Il COMUNE/PROVINCIA procederà alla certificazione unicamente dei crediti in linea capitale riportati in fattura, restando pertanto escluse tutte le eventuali ulteriori voci attinenti, ad esempio, a interessi passivi maturati per ritardato pagamento e qualsiasi altro onere o rivalsa di costi da parte delle imprese fornitrici nei confronti dell'Ente.

In caso di certificazione positiva, contenente anche l'indicazione della data massima entro cui il COMUNE/PROVINCIA effettuerà il pagamento alla BANCA/INTERMEDIARIO FINANZIARIO, il creditore provvederà a trasmetterla all'Istituto Finanziario al fine del perfezionamento dell'operazione di cessione pro soluto.

Ai sensi dell'articolo 9 comma 3 bis del D.L. 185/2008, la cessione del credito avrà effetto nei confronti del COMUNE/PROVINCIA a far data dalla predetta certificazione. Il COMUNE/PROVINCIA riceverà gli atti di cessione per l'autentica di firma.

ART. 3
(Condizioni)

I costi relativi alla cessione (interessi, commissioni e oneri accessori) sono a carico dell'impresa cedente, titolare originario del credito.

Alle operazioni di cessione verrà applicato dalla BANCA/INTERMEDIARIO FINANZIARIO uno sconto al valore nominale del credito certificato calcolato con riferimento alla data di scadenza del pagamento indicata sulla certificazione. Il tasso di interesse massimo applicabile all'operazione di sconto non potrà eccedere il parametro Euribor (base 360) corrispondente alla durata dell'operazione di sconto maggiorato di uno spread pari a 2,50 punti percentuali annui.

Alle operazioni di cessione sarà inoltre applicata una commissione fissa (una tantum) sul valore nominale del credito certificato non superiore a 0,25 punti percentuali.

Non sono applicabili ulteriori oneri da parte della BANCA/INTERMEDIARIO FINANZIARIO (quali spese di istruttoria, spese di apertura conto etc.). Restano in ogni caso a carico dell'impresa cedente gli oneri accessori quali gli oneri fiscali.

Dette condizioni economiche sono da intendersi applicate dalla BANCA/INTERMEDIARIO FINANZIARIO con riferimento al termine ultimo per il pagamento indicato nella certificazione, indipendentemente dalla data di effettivo pagamento da parte del COMUNE/PROVINCIA, pertanto alle imprese cedenti non è attribuita alcuna facoltà di rivalsa sul COMUNE/PROVINCIA, né tanto meno sulla BANCA/INTERMEDIARIO FINANZIARIO, in ragione di eventuale anticipato pagamento da parte del COMUNE/PROVINCIA rispetto al termine predetto.

Parimenti nulla potrà pretendere la BANCA/INTERMEDIARIO FINANZIARIO nei confronti delle imprese cedenti in caso di ritardato pagamento da parte del COMUNE/PROVINCIA in quanto, come previsto dalla presente Convenzione, gli interessi per ritardato pagamento saranno a carico dell'Ente.

La BANCA/INTERMEDIARIO FINANZIARIO, relativamente ai crediti certificati, non intraprenderà nei confronti del COMUNE/PROVINCIA, fino alla data di scadenza indicata nella certificazione, nessuna azione per via giudiziale o stragiudiziale volta al recupero anticipato del credito stesso o al riconoscimento di interessi legali e/o moratori, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 231/2002 e al D.M. Ministero Lavori Pubblici n. 145/2000 e relativi decreti attuativi.

La presente convenzione non comporta quindi oneri o interessi a carico del COMUNE/PROVINCIA nei confronti della BANCA/INTERMEDIARIO FINANZIARIO cessionaria fino alla data di scadenza indicata nella certificazione.

Nel caso di eventuale ritardato pagamento del credito certificato ceduto rispetto alla scadenza indicata nella certificazione, la BANCA/INTERMEDIARIO FINANZIARIO applicherà al COMUNE/PROVINCIA dal giorno successivo alla data di scadenza indicata nella certificazione, interessi moratori nella misura massima del parametro Euribor 1 mese (base 360) maggiorato di uno spread pari a 3,00 punti percentuali annui.

ART. 4
(Durata e recesso)

La presente Convenzione ha durata fino al 30/06/2011 e scadrà automaticamente a tale data, salvo la facoltà di rinnovo mediante formale accordo tra le parti.. Restano salve le obbligazioni e gli impegni delle parti per le operazioni di cessione effettuate fino a tale data nell'ambito di quanto previsto con la presente convenzione.

Le parti possono recedere in qualsiasi momento prima della scadenza della Convenzione con un preavviso di 30 giorni, da comunicarsi all'altra parte a mezzo raccomandata A.R. In caso di recesso, la convenzione cessa di avere efficacia per le nuove operazioni di cessione a partire dal 30° giorno dal ricevimento del preavviso, ma restano salve le obbligazioni e gli impegni delle parti per le operazioni di cessione assunte fino a tale data nell'ambito di quanto previsto con la presente Convenzione.

Letto, approvato e sottoscritto

……., li……

Per il COMUNE/PROVINCIA di ……

……

Per la BANCA/INTERMEDIARIO FINANZIARIO

…….